

## **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RELUIS**

### **REGOLAMENTO ORGANI**

**In riferimento all'art. 6 dello statuto del Consorzio, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2012, il regolamento degli organi è così modificato.**

#### *Indice articoli:*

**Art. 1 Assemblea dei Consorziati**

**Art. 2 Giunta Amministrativa**

**Art. 3 Presidente del Consorzio**

**Art. 4 Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 5: Riunioni, elezioni degli Organi**

#### **Art. 1 Assemblea dei Consorziati**

L'Assemblea dei Consorziati è l'organo rappresentativo di tutti gli aderenti al Consorzio.

L'Assemblea dei Consorziati verifica la validità scientifica dell'attività di ricerca in relazione agli obiettivi del Consorzio.

Ogni socio del Consorzio ha diritto a nominare due rappresentanti nell'Assemblea dei Consorziati prescelti tra esperti particolarmente qualificati sulle tematiche dell'ingegneria sismica e con competenze specifiche nel campo di iniziativa del Consorzio.

La nomina dura un quadriennio e può essere rinnovata.

L'Assemblea elegge, nel proprio ambito, i membri della Giunta Amministrativa;

I soci fondatori all'interno dell'Assemblea, hanno diritto attraverso, i propri rappresentanti, a nominare un membro della Giunta Amministrativa;

I rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile e i rappresentanti dei soci ordinari contribuiscono al computo del numero legale per l'elezione della Giunta Amministrativa.

L'assemblea del Consorzio si riunisce in seduta ordinaria su convocazione della Giunta Amministrativa almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dagli organi di Governo.

L'assemblea in qualità di organo consiliare discute le direttive generali per l'attività del Consorzio, su proposta della Giunta Amministrativa;

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio.

La convocazione ha luogo a mezzo mail o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'assemblea è inoltre convocata dalla Giunta Amministrativa quando lo ritenga necessario. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con proprio rappresentante. In caso di impedimento dei rappresentanti è ammessa la delega ad altro soggetto. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, laddove non espressamente disatteso dalle disposizioni dello Statuto e del regolamento stesso, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.

## **Art. 2 Giunta Amministrativa**

Il governo del Consorzio è affidato alla Giunta Amministrativa che è costituita ai sensi dell'art. 8 dello Statuto

La Giunta Amministrativa, è composta da quattro rappresentanti eletti dall'Assemblea in seno ai propri componenti e da un rappresentante designato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Ai sensi del D.l.78/2010 la Giunta Amministrativa è costituita da un totale di 5 membri.

La Giunta Amministrativa si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della relazione sulla attività svolta. La Giunta Amministrativa viene altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo di suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.

La convocazione è fatta o dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche via posta elettronica, fax o telegramma almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di impedimento, la convocazione è fatta dal Vice-Presidente, nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento,

La Giunta Amministrativa è regolarmente costituita e può validamente deliberare in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, non contando gli assenti giustificati per iscritto. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni di competenza della Giunta Amministrativa in seduta straordinaria, invece, è necessario che partecipi alla votazione un numero di consorziati tale da rappresentare almeno i 2/3 (due terzi) dei membri, non contando gli assenti giustificati per iscritto, e vi sia il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Svolge di norma le funzioni di Segretario della Giunta Amministrativa il componente più giovane in età tra i presenti.

Il Presidente della seduta può chiamare a riferire alla Giunta quando ve ne sia la necessità, esperti esterni alla Giunta stessa;

Le delibere della Giunta Amministrativa, firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolte cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato. Dei verbali relativi vengono conservate raccolte cronologiche.

La Giunta Amministrativa provvede all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 8 dello Statuto.

### **Art. 3: Presidente**

Il Presidente del Consorzio è eletto con maggioranza qualificata mediante una votazione a scrutinio segreto fra i membri della Giunta Amministrativa ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto e svolge i compiti in esso previsti. In questa votazione ciascun membro vota un solo nome.

Dopo due votazioni, qualora non si raggiunga la maggioranza qualificata, si procede mediante ballottaggio, a scrutinio segreto, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente può attuare interventi di spesa sino a €1.500 (millecinquecento) per intervento e sino ad un massimo globale di €15.000 (quindicimila). La ratifica da parte della Giunta Amministrativa delle delibere prese azzerà la cifra globale di spesa operata dal Presidente.

Il Presidente del Consorzio può essere preventivamente delegato dalla Giunta Amministrativa a stipulare convenzioni, contratti, commesse, da ratificare durante il primo Consiglio utile. Il Presidente del Consorzio, in casi di manifesta urgenza, può firmare convenzioni, contratti, commesse, con impegno finanziario non superiore a 200.000,00 Euro, senza sentire preventivamente la Giunta Amministrativa, salvo ratifica durante il primo Consiglio utile.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinominato consecutivamente per un altro quadriennio

Il Presidente del Consorzio, almeno tre mesi prima della scadenza della Giunta Amministrativa e, avvia le procedure per la nomina dei nuovi rappresentanti.

### **Art. 4: Collegio dei Revisori dei Conti**

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da: tre membri effettivi ed eventuali due supplenti.

I componenti del collegio, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il compenso dei componenti del Collegio è stabilito dalla Giunta Amministrativa tenuto conto delle vigenti normative.

Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I componenti del collegio esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni della Giunta Amministrativa.

### **Art. 5: Riunioni, elezioni degli organi**

Tutte le riunioni degli Organi possono essere tenute in audio o tele-conferenza.

Per l'elezione del Presidente si può ricorrere alla votazione, con scrutinio segreto, per lettera o per via informatica.